



Consiglio Comunale Deliberazione N° 87 del 28/12/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE RIDUZIONI TARI A FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATE - ANNO 2020

L'anno **duemilaventi**, e questo giorno **ventotto** del mese di **Dicembre** alle ore **21:00** si è riunito, in modalità di videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 18/12/2020 - Prot. 21721, il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** e in seduta **Pubblica** di prima convocazione :

Per il punto in oggetto, risultano presenti :

	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti		COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	MASETTI PAOLO	X		10	PERUZZI SIMONE	X	
2	BERTELLI DANIELE	X		11	TERRENI CLAUDIO	X	
3	BALDI SIMONE	X		12	VAIANI LEONARDO	X	
4	DESII FRANCESCO	X		13	POLVERINI FRANCESCO	X	
5	BORSINI CATERINA	X		14	INGENITO PAOLO	X	
6	BRANDANI ERICA	X		15	BAGNAI DANIELE	X	
7	CAMPAINI SABRINA	X		16	MADIA GIUSEPPE	X	
8	GIACHI DEANNA	X		17	PILASTRI MADDALENA	X	
9	MARZI ELENA	X					

17

0

PRESIEDE l'adunanza il Sindaco **Paolo Masetti**

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune - **dott. Giuseppe Zaccara** , incaricato della redazione del verbale.

Scrutatori i consiglieri : DESII FRANCESCO, POLVERINI FRANCESCO, MADIA GIUSEPPE

Assessori Esterni che partecipano all'adunanza : NESI LORENZO, FOCARDI SIMONE, FONTANELLI STEFANIA, VIVIANI AGLAIA, LONDI SIMONE

IL PRESIDENTE, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42, comma 2, del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, per quanto riguarda la competenza a deliberare;

Visti:

- Il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267 nel suo complesso;
- La L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Lo Statuto Comunale ed il Regolamento del Consiglio Comunale;
- Il Regolamento Comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in particolare gli artt. 5,6 e 7;
- Il Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;

Vista la seguente proposta di deliberazione ad oggetto: "DETERMINAZIONE DELLE RIDUZIONI TARI A FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATE - ANNO 2020" a firma del responsabile del SERVIZIO GESTIONE RISORSE, MIGLIORI MARIA TERESA, di cui fa proprio il contenuto;

<< Considerato che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'Imposta Municipale Propria (IMU);
- la tassa sui rifiuti (TARI);
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI);

Richiamato l'art. 1, comma 738 della Legge 160/2019, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27/05/2020 è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) a decorrere dall'anno 2020;

Visto:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Preso atto che l'art. 106, comma 3-bis del D.L. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020;

Viste le varie misure introdotte dal Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 dichiarata in data 11 marzo 2020 come "emergenza sanitaria mondiale" dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, in particolare:

- Delibera del consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020: "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- D.P.C.M. 9 marzo 2020 Misure rafforzate di contrasto e contenimento al diffondersi del virus COVID-19, di fatto estendendo all'intero territorio nazionale le misure restrittive di cui all'articolo 1 del d.P.C.M. 8 marzo 2020 inizialmente riferite alla regione Lombardia e alle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanico-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, e, in particolare, prevedendo:
 - la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, contestualmente disponendo la sospensione di ogni attività nei predetti luoghi;
 - la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado;
 - la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
 - la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, estendendone anche la chiusura nei giorni feriali in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentissero il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
 - la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ove non funzionali a livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- D.P.C.M. 11 marzo 2020 ha poi introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio tra l'altro, stabilendo:
 - la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo decreto;
 - la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
 - la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
 - la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola;
- D.P.C.M. 22 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere ulteriormente il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, dove sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo d.P.C.M., tra le quali, peraltro, figurano le "Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero Le tariffe rimangono dei materiali" (codice ATECO 38) e le "Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti" (codice ATECO 39). Il citato d.P.C.M. 22 marzo 2020 ha anche precisato che:
 - *"l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze"* tanto che il citato allegato 1 al d.P.C.M. 22 marzo 2020 è stato poi aggiornato con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;
 - sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo e le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al richiamato allegato 1 del d.P.C.M. 22 marzo 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, comunque chiarendo che *"il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste"*;
- DPCM del 26 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020);
- DPCM 17/05/2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio

2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (G.U. n. 126 del 17/05/2020);

- L. 22 maggio 2020, n. 35, recante la "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Verificato che in considerazione dell'emergenza il Legislatore è intervenuto con il dl n.18 del 2020 (cd. Dl Cura Italia) per consentire un più disteso periodo di recepimento dei piani finanziari del servizio rifiuti (PEF) in applicazione del "metodo ARERA" (MTR), unitamente alla facoltà concessa ai comuni di derogare provvisoriamente alle regole di determinazione delle tariffe in rapporto all'integrale copertura dei costi del servizio. Il comma 5 dell'articolo 107 stabilisce, infatti, che per il 2020 le tariffe Tari e Tari corrispettivo possono essere approvate dai Comuni nella stessa misura adottata per il 2019 e che il PEF relativo al 2020 potrà essere approvato successivamente, entro il 31 dicembre, con eventuale conguaglio dei costi da questo risultanti ripartibile nel triennio 2021-2023.

Preso atto che ARERA con delibera 158/2020 ad oggetto "*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19*" interviene definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza;

Considerato altresì che, sempre nell'ambito della suddetta deliberazione ARERA considera opportuno prevedere un'agevolazione tariffaria anche per le utenze domestiche (UD) economicamente svantaggiate, che già possiedono i requisiti per l'accesso al bonus sociale per il servizio elettrico, gas e idrico, nelle more dell'adozione del DPCM previsto dall'articolo 57-bis del dl n.124 del 2019 (cd dl fiscale);

Considerato che l'Autorità, demanda la scelta della dimensione dell'agevolazione tariffaria da riconoscere alle utenze domestiche agli Enti territorialmente competenti e non direttamente ai Comuni, che pur dovranno verificare l'esistenza dei requisiti di accesso e che restano – a prescindere dai poteri regolatori – detentori delle potestà di articolazione tariffaria.

Considerato che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 63 del 23/07/2020, si è avvalso della deroga concessa dall'articolo 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020, confermando per l'anno 2020, le tariffe TARI approvate per l'anno 2019 per cui "*I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*",

Ritenuto necessario, in un'ottica di sostenibilità sociale, in linea anche con quanto disposto dalla delibera ARERA n. 158/2020, prevedere specifiche agevolazioni in modo da assicurare ai medesimi utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate e precisamente:

- Esenzione per i nuclei familiari con ISEE non superiore a € 8.265.00
- Riduzione del 100% della parte variabile della tariffa per nuclei familiari con almeno 4 figli a carico con ISEE non superiore a € 20.000.00

Le sopra indicate agevolazioni sono riconosciute alle utenze domestiche economicamente svantaggiate che alla data di presentazione dell'istanza sono in possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o gas e/o servizio idrico integrato.

La richiesta deve essere presentata per l'anno 2020 a pena di decadenza entro il 31 Dicembre 2020. L'eventuale conguaglio, calcolato sulla base delle tariffe 2020, verrà effettuato nella prima emissione utile dell'anno 2021;

Ritenuto pertanto che le riduzioni in questione, rivolte a specifiche categorie economiche o a fasce di utenza domestica colpite dalle conseguenze dell'emergenza, possono essere finanziate con entrate proprie del bilancio dei Comuni,

Verificato infatti, che la facoltà dell'Ente di riconoscere riduzioni/agevolazioni tariffarie, appartiene alla potestà regolamentare dell'Ente di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Considerato che:

- la Legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26 comma 1, compete l'individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- con determinazione del Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro, n. 67 del 08.07.2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto: "Procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 26 della L.R. Toscana n. 61/2007, dell'art. 202 del D.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 25, comma 4, del D.L. n. 1/2012, comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali" – CIG4726694F44, al "Concorrente 2" (costituendo R.T.I. con mandataria Quadrifoglio S.p.A.) ed approvato l'allegato A in cui si riepiloga l'offerta economica, oggetto di aggiudicazione, distinta in servizi base e accessori;
- l'affidamento sopra citato comprende i Servizi di base di gestione integrata dei rifiuti ed i Servizi Accessori. I servizi accessori complementari alle attività di gestione dei rifiuti disciplinate dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono attivati a richiesta dei singoli Comuni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/03/2019 è stato approvato il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019 redatto da ATO Toscana Centro, nell'ambito del quale, oltre ai servizi di base, ha attivato una serie di servizi accessori, tra cui il servizio di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), definito tale nell'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati da parte di ATO Toscana Centro a favore di Alia Spa;

Richiamato l'art. 15-bis del dl n. 34 del 2019, il quale, con l'inserimento di un nuovo comma 15-ter all'art. 13 del dl n. 201 del 2011, ha disposto che "i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato".

Ritenuto pertanto che le riduzioni deliberate nell'ambito del presente provvedimento siano da ritenersi immediatamente efficaci già a partire dalla 1° rata di acconto con scadenza 10 luglio 2020 quindi antecedente il 1° dicembre 2020;

Visti:

- lo Statuto del Contribuente (L.212/2000);
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 nel suo complesso;
- il vigente Statuto del Comune;

Visti rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni dal Responsabile del Servizio Finanziario, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

propone

1) di approvare specifiche agevolazioni in modo da assicurare ai medesimi utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate e precisamente:

- Esenzione per i nuclei familiari con ISEE non superiore a € 8.265.00
- Riduzione del 100% della parte variabile della tariffa per nuclei familiari con almeno 4 figli a carico con ISEE non superiore a € 20.000.00

Le sopra indicate agevolazioni sono riconosciute alle utenze domestiche economicamente svantaggiate che alla data di presentazione dell'istanza sono in possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o gas e/o servizio idrico integrato.

La richiesta deve essere presentata per l'anno 2020 a pena di decadenza entro il 31 Dicembre 2020. L'eventuale conguaglio, calcolato sulla base delle tariffe 2020, verrà effettuato nella prima emissione utile dell'anno 2021;

- 2) di dare atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26/10/2019 n. 124, convertito dalla Legge 19/12/2019 n. 157;
- 3) di trasmettere il presente atto al gestore Alia SpA. Dichiarare
- 4) la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, allo scopo di rendere immediatamente operative le procedure connesse.>>

Udita la discussione come da verbale della seduta;

Acquisito il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato

Proceduto a votazione in forma palese, che consegue il seguente risultato:

Presenti n. 17

Favorevoli n. 13

Astenuti n. 4 (Monteluponelcuore)

DELIBERA

1. Di approvare la su estesa proposta del Responsabile del SERVIZIO GESTIONE RISORSE;
2. Di dare atto che, contro la presente deliberazione è ammesso ricorso:
 - entro 60 giorni al TAR;
 - entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Dopodiché, il Consiglio comunale, con separata votazione che consegue lo stesso risultato, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

Paolo Masetti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Giuseppe Zaccara